



# ANCEBOLOGNA

---

## Collegio Costruttori Edili

Bologna, 5 febbraio 2015

Circolare

N. 169/2015

ALLE IMPRESE ASSOCIATE  
= LORO SEDI =

c.a. - **Titolare/Legale Rappresentante**  
- **Responsabile lavori pubblici/uffici gare**  
- **Responsabile adempimenti fiscali e amministrativi**

Serv. Trib. Prot. n. 229 - CP/df

Oggetto: **“Split Payment” – “Scissione dei pagamenti”**. Decreto attuativo.

Diamo seguito alle nostre circolari nn. 120-60/2015 per comunicarVi che è intervenuto il decreto attuativo del MEF che disciplina:

- 1) il rimborso prioritario del credito IVA derivante dall'applicazione del meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”);
- 2) le modalità operative per il versamento dell'IVA a carico delle Pubbliche Amministrazioni che acquistano beni o servizi.

Questi i principali contenuti del **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF)**, disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it), come allegato alla presente circolare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2015 n. 27, con il quale vengono stabilite le modalità operative del nuovo sistema dello “Split Payment” (art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (introdotto dall'art.1, co. 629, lett. b, della Legge 190/2014 - Legge di Stabilità 2015 -), ossia del meccanismo, in vigore dal 1° gennaio 2015, che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell'IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse.

In via generale, il D.M. attuativo è prevalentemente incentrato sui **termini e le modalità di versamento dell'IVA facente capo alle PP.AA. destinatarie del bene o del servizio**, contemplando in realtà solo marginalmente gli effetti del nuovo sistema sulle imprese, in termini di aumento del loro credito IVA. Sul punto, infatti, il provvedimento si limita a stabilire **la priorità nel rimborso del credito IVA derivante dall'applicazione del sistema di “scissione dei pagamenti”**, senza fissare un termine entro il quale garantirne comunque l'erogazione a favore delle imprese, né, tantomeno, prevederne strumenti di recupero immediato.

In merito, la nostra Associazione Nazionale, l'ANCE ha già evidenziato come tale previsione non sia assolutamente sufficiente per risolvere i gravi effetti che il meccanismo genera sugli operatori economici, chiamati, ancora una volta, a sopperire alle carenze dei controlli pubblici, vedendosi colpiti da norme che, seppur condivisibili nel loro intento di contrasto all'evasione, rischiano di compromettere definitivamente la sopravvivenza delle imprese regolari.

**Per questo, l'ANCE continua a sviluppare le proprie azioni presso tutte le competenti sedi per rappresentare, con ogni strumento possibile, l'estrema gravosità del meccanismo e le sue ripercussioni sull'equilibrio economico-finanziario delle imprese che operano nel comparto dei lavori pubblici.**

Sintetizziamo di seguito i principali contenuti del decreto attuativo.

Via G. Zaccherini Alvisi, 20 – 40138 Bologna  
Telefono 051 231540 Fax 051 231536

Web: [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it)  
E-mail: [info@ancebologna.it](mailto:info@ancebologna.it)

Aderente ANCE - Associazione Nazionale Costruttori Edili  
Aderente UNINDUSTRIA BOLOGNA

Circ. n. 169/2015  
Pagina 1 di 4

## Amministrazioni Pubbliche coinvolte

Come precisato anche nella Relazione illustrativa, il nuovo sistema di “scissione dei pagamenti” va applicato dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli Enti già destinatari del meccanismo della cd. “IVA ad esigibilità differita” (previsto dall’art. 6, co. 5, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale l’IVA è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo (l’art.3, co.3, del decreto in commento stabilisce che, nella vigenza del sistema della “scissione dei pagamenti”, il regime dell’“IVA ad esigibilità differita” (di cui all’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972) non è più applicabile, in considerazione dell’alternatività dei due meccanismi di versamento dell’imposta), ossia da:

- Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- istituti universitari;
- aziende sanitarie locali;
- enti ospedalieri;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

Tali soggetti sono interessati dalla nuova modalità di versamento dell’IVA, sia che agiscano nell’ambito dell’attività istituzionale (quindi, senza soggettività passiva IVA), sia che acquistino beni o servizi nell’esercizio di un’eventuale attività commerciale (pertanto, come soggetti passivi IVA, al pari delle imprese) (L’unico caso in cui lo “Split Payment” non si applica è relativo all’ipotesi in cui l’operazione è soggetta al meccanismo del “reverse charge” e, cioè, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione agisca come soggetto IVA, nell’esercizio di un’attività commerciale, e l’operazione è soggetta al “reverse” (es. cessione di fabbricato strumentale a favore di un ente pubblico, che agisce nell’esercizio di attività commerciale).

Il richiamo al meccanismo dell’“IVA ad esigibilità differita”, per il quale l’elenco dei soggetti pubblici coinvolti è stato più volte ritenuto come tassativo dall’Amministrazione finanziaria, si ritiene valga a circoscrivere anche l’operatività dello “Split Payment”, che, pertanto, deve ritenersi applicabile alle sole cessioni di beni, o prestazioni di servizi, rese a favore di una delle Pubbliche Amministrazioni sopraelencate.

In base a tale indirizzo, sono, di contro, esclusi dal nuovo meccanismo le operazioni effettuate nei confronti degli altri soggetti non espressamente contemplati dalla norma (quali, ad esempio, ANAS, ENI, ENEL, società a prevalente partecipazione pubblica, etc.).

## Fatturazione delle operazioni assoggettate al meccanismo

L’art. 2 del decreto conferma che le imprese fornitrici devono:

1. emettere **regolare fattura** nei confronti delle PP.AA. destinatarie dei beni o dei servizi, in base alle ordinarie regole stabilite dall’art.21 del D.P.R. 633/1972 e, quindi, **con indicazione dell’IVA, apponendo però sulla stessa l’annotazione “scissione dei pagamenti”**;
2. **registrare la medesima fattura**, ai sensi degli artt.23 e 24 del D.P.R. 633/1972, ma **senza computare l’IVA indicata nella stessa nella liquidazione periodica** dell’imposta (essendo questa versata direttamente dalle PP.AA acquirenti/committenti).

## Indicazioni per la Pubblica Amministrazione

Il meccanismo introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, cosiddetto “Split Payment” prevede che l’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti Pubblica Amministrazione è versata direttamente dalla stessa “*con effetto dalla data in cui l’imposta diviene esigibile*”.

**Le Pubbliche Amministrazioni se non sono debtrici d’imposta**, a fronte delle cessioni o delle prestazioni

ricevute, pagano ai fornitori il solo corrispettivo senza l'IVA, che poi versano direttamente all'Erario.

La norma prevede che l'esigibilità si verifica al momento del pagamento dei corrispettivi, tuttavia, lascia la facoltà alla P.A. di anticiparla al momento della ricezione della fattura.

Con l'entrata in vigore del regime della scissione dei pagamenti, in considerazione dell'alternatività delle disposizioni, il decreto prevede che le norme sull'esigibilità differita non sono più applicabili alle operazioni soggette al nuovo regime.

Il decreto definisce altresì le **modalità di assolvimento del tributo** da parte della Pubblica Amministrazione, la quale potrà optare tra:

- versamenti distinti per ciascuna fattura la cui IVA è divenuta esigibile;
- unico versamento giornaliero relativo a tutte le fatture per le quali l'IVA è divenuta esigibile in quello stesso giorno;
- versamento cumulativo, entro il giorno 16 di ciascun mese, relativo a tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

Le Pubbliche Amministrazioni per il versamento dell'IVA non possono utilizzare la compensazione orizzontale con crediti di altre imposte ed il pagamento avviene secondo le seguenti modalità:

- le P.A. che hanno il conto presso la banca d'Italia si serviranno dell'F24 Enti pubblici;
- le P.A. autorizzate ad aprire un conto corrente in una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate o alle Poste sceglieranno l'F24 ordinario;
- le altre P.A. imputeranno le somme a un apposito capitolo del bilancio dello Stato.

Il decreto precisa che fino all'adeguamento dei sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni e, in ogni caso, non oltre il prossimo 31 marzo, le somme dovute potranno essere accantonate, per confluire nelle casse erariali al massimo entro il 16 aprile 2015.

Le **Pubbliche Amministrazioni che acquistano** beni e servizi soggetti al regime di scissione dei pagamenti **nell'esercizio di attività commerciali** (che sono dunque soggetti passivi IVA), invece, effettuano il versamento IVA includendola nella liquidazione periodica mensile o trimestrale. Tali soggetti, infatti, sono tenuti ad annotare le fatture nel registro delle vendite o in quello dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'IVA è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. L'imposta partecipa, quindi, alla liquidazione periodica del mese (o trimestre) in cui si è verificata l'esigibilità.

### **Attività di Monitoraggio e controllo**

Il controllo della regolarità dei versamenti spetta all'Agenzia delle Entrate, alla quale le Pubbliche Amministrazioni interessate dovranno fornire, in formato elettronico, la documentazione necessaria per verificare la corrispondenza tra l'importo dell'IVA dovuta e di quella versata per ciascun mese di riferimento.

### **Rimborso del credito IVA**

In attuazione di quanto previsto dalla Legge di Stabilità (art. 1, co. 630, Legge 190/2014), l'art. 8 del provvedimento in esame prevede, a favore dei soggetti che effettuano le operazioni assoggettate a "Split Payment", l'esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA (ai sensi dell'art. 38-bis, co. 10, del D.P.R. 633/1972, in base al quale "Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al presente articolo sono eseguiti in via prioritaria").

In particolare, tale priorità si applica:

- a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015 (ossia, a decorrere dal credito IVA maturato nel trimestre gennaio-marzo 2015, da chiedere a rimborso con istanza telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2015);


- limitatamente all'ammontare complessivo dell'IVA applicata sulle operazioni soggette al meccanismo della "scissione dei pagamenti". Il decreto, inoltre, fa salvo il rispetto delle condizioni previste dall'art. 2 del D.M. 22 marzo 2007, che ha previsto il rimborso prioritario del credito IVA a favore dei subappaltatori edili che applicano il meccanismo del "reverse charge". In base a tale disposizione, la priorità nel rimborso spetta a condizione che:
  - l'impresa richiedente sia in attività da almeno 3 anni
  - il credito IVA chiesto a rimborso sia di importo pari o superiore:
    - a 10.000 euro in caso di rimborso annuale, o a 3.000 euro per quello trimestrale,
    - al 10% dell'ammontare dell'IVA assolta sugli acquisti effettuati nell'anno o nel trimestre cui si riferisce il rimborso.

Si ricorda, comunque, che, **in alternativa al rimborso, è ammessa la compensazione del credito IVA con altre imposte e contributi dovuti dalla medesima impresa**, in base alle modalità schematizzate nel **documento tecnico allegato**.

#### **Decorrenza del nuovo meccanismo**

Circa l'efficacia del nuovo sistema di versamento dell'IVA, l'art. 9 conferma quanto già anticipato dal MEF nel Comunicato Stampa del 9 gennaio scorso (cfr. ns. circolare n. 60/2015), relativamente all'operatività dello stesso per le sole fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2015. **Viene così ufficializzata**, come richiesto dall'ANCE, **l'esclusione del meccanismo per le fatture emesse sino al 31 dicembre 2014**, ancorché non ancora pagate dalle PP.AA. committenti.

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e porgiamo distinti saluti.

IL DIRETTORE  
Carmine Preziosi  


Materiale disponibile presso gli uffici e sul sito internet di ANCEBOLOGNA, [www.ancebologna.it](http://www.ancebologna.it), come allegato alla presente: Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.